



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Presidente

Rilevato che l' ~~avvocato [redacted]~~ ha presentato istanza, chiedendo la liquidazione del compenso -ai sensi degli artt. 82 e 130 del DPR n. 115/2002- per l'attività professionale svolta in favore della ~~Sig.ra [redacted]~~ ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

Rilevato, in particolare, che -a fondamento dell'istanza- il predetto ha evidenziato che:

-la signora ~~[redacted]~~ quale proprietaria di una porzione immobiliare facente parte del ~~Condominio [redacted]~~ in Roma, aveva deciso di impugnare la delibera adottata dall'assemblea condominiale del 5.12.2016, conferendo il relativo mandato all' ~~avvocato [redacted]~~

-così come prescritto dalla legge, il nominato difensore aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria, all'esito della quale le parti avevano raggiunto un accordo transattivo;

-il difensore aveva, quindi, diritto a ricevere la liquidazione dei compensi di sua spettanza relativamente alla fase di mediazione, essendo obbligatoriamente prevista la preventiva instaurazione della suddetta procedura e la assistenza tecnica di un avvocato.

Osservato che l'istante sostiene di aver diritto alla liquidazione del compenso, richiamando l'orientamento espresso in tal senso dal Tribunale di Firenze, con provvedimento del 13.12.2016;

Ritenuto, tuttavia, che l'istanza in esame non possa trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni:

La questione da esaminare è se possa porsi a carico dello Stato il compenso professionale dell'avvocato, che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura obbligatoria di mediazione, qualora le parti abbiano raggiunto un accordo e non sia stato instaurato il giudizio.

Orbene, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal DPR 115/2002 (TU sulle spese di giustizia), il cui art. 74 assicura al non abbiente il patrocinio di un avvocato a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, quando le sue ragioni non risultino manifestamente infondate. Il successivo art. 75 delimita l'ambito di applicazione dell'istituto, stabilendo che "L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse".

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il riferimento esplicito della norma al termine *processo* limita la applicabilità dell'istituto alla sola difesa all'interno del giudizio, non consentendo di porre a carico dello Stato anche il compenso per l'attività stragiudiziale.

Il suddetto tradizionale orientamento è stato nuovamente ribadito dalla sentenza n. 24723 del 23.11.2011 e dalla successiva sentenza n. 9529 del 19.4.2013, con le quali la Suprema Corte ha, altresì, ampliato la nozione di "attività giudiziale", affermando che rientrano in tale concetto anche tutte le attività stragiudiziali che siano strumentali e complementari alla successiva azione giudiziaria e che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio. In tal caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, anche la suddetta attività possa essere posta a carico dello Stato, unitamente alla liquidazione delle spese per l'attività giudiziale svolta dall'avvocato.

Tale consolidata interpretazione porta, quindi, ad escludere la possibilità di porre a carico dello Stato i compensi per l'attività stragiudiziale esercitata dall'avvocato, nel caso in cui alla stessa non sia seguita alcuna attività giudiziale.

Passando, quindi, ad esaminare la questione relativa alla procedura di mediazione, appare opportuno premettere che l'istituto è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010 e, successivamente ad un intervento della Corte Costituzionale, dal D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98), che ha reintrodotto la obbligatorietà della suddetta procedura in determinate materie ed ha previsto, in tali casi, l'assistenza obbligatoria del difensore.

Orbene, è vero che la suddetta procedura è prevista quale condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziale in determinate materie, ed è altrettanto vero che, in tali casi, la parte debba necessariamente farsi assistere da un avvocato.

Tuttavia, la disciplina in materia di mediazione nulla prevede per l'ipotesi in cui la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, l'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che, quando la procedura è prevista come condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice, all'organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma, però, nulla dice con riferimento al soggetto tenuto al pagamento delle spese dell'organismo di mediazione, né tantomeno con riferimento al soggetto tenuto al pagamento dei compensi professionali dell'avvocato, che deve obbligatoriamente assistere le parti nella suddetta fase. Né, del resto, viene previsto che tali spese debbano essere poste a carico dello Stato.

Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia voluto estendere in via generale alla procedura di mediazione la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, a ciò ostandovi le seguenti considerazioni:

-il tenore letterale del dettato normativo dell'art. 75 del DPR 115/2002, che fa espresso riferimento ad *ogni grado e fase del processo* ovvero ad *eventuali procedure* che nel processo si innestino, presupponendo pertanto una attività di natura giurisdizionale, alla quale non può essere assimilata la procedura di mediazione, seppur obbligatoria;

-la costante interpretazione giurisprudenziale data alla suddetta norma dalla Suprema Corte, la quale ha sempre escluso la possibilità di porre a carico dello Stato il compenso dell'avvocato per l'attività stragiudiziale, salvo nell'ipotesi in cui la stessa si ponga come strumentale alla successiva attività giudiziale effettivamente svolta;

-la impossibilità di ritenere la procedura di mediazione una attività strumentale e complementare alla successiva azione giudiziaria, in quanto pur essendo una condizione di

procedibilità- è finalizzata ad evitare la instaurazione del giudizio ed alla definizione transattiva della controversia;

-la necessità che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa, con conseguenti eventuali responsabilità di natura contabile in caso di violazione;

-la circostanza che il D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98), nel reintrodurre la obbligatorietà della procedura di mediazione in determinate materie e nel prevedere, in tali casi, l'assistenza obbligatoria del difensore, ha espressamente statuito (all'art. 85) che da tali novità non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-la ulteriore circostanza che, con riferimento alla disciplina delle controversie transfrontaliere civili, il legislatore (peraltro in epoca antecedente al citato intervento normativo del 2013) ha espressamente previsto che -nell'ambito di tali controversie- il patrocinio a spese dello Stato è esteso anche ai procedimenti stragiudiziali previsti come obbligatori dalla legge (D.Lgs. n. 116/2005), ciò confermando la necessità di un intervento normativo per l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sul patrocinio dei non abbienti;

-i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione, in base al quale le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, devono assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;

-da ultimo, la considerazione che le parti ed i rispettivi difensori -nel definire in via transattiva una controversia- possano ben accordarsi anche con riferimento ai compensi professionali, tenuto altresì conto che i difensori potranno avvalersi anche della regola della solidarietà, prevista dall'art. 13, comma 8 della legge forense (L. n. 247/2002), in base alla quale quando una controversia viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, l'istanza di liquidazione delle spese avanzata dall'avv. [redatto] non può trovare accoglimento, considerato che l'attività dallo stesso espletata è stata limitata alla fase stragiudiziale, alla quale non è seguita la instaurazione di alcun giudizio, avendo le parti concluso un accordo transattivo. Ne consegue che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale suindicato, in tal caso, sebbene la parte patrocinata dall'avv. [redatto] fosse stata ammessa al gratuito patrocinio e nonostante la obbligatorietà della procedura di mediazione, il compenso del difensore non può essere posto a carico dello Stato, non essendovi alcuna norma che lo consenta ed, anzi, ciò risultando espressamente escluso dal citato art. 85 del D.L. n. 69/2013. Del resto, la valutazione in ordine ad eventuali risparmi di spesa derivanti dalla reintroduzione della obbligatorietà di strumenti alternativi alla ordinaria giurisdizione non può essere effettuata nella presente sede, essendo rimessa al legislatore.

Peraltro, non può non evidenziarsi che, dall'atto transattivo allegato all'istanza in esame, risulta che le parti, nel definire in via conciliativa la controversia, pur potendo, nulla hanno stabilito con riferimento ai compensi dei rispettivi difensori e, ciò nonostante, l'avv. [redatto] ha ritenuto di prestare il consenso alla rinuncia al vincolo di solidarietà.

In conclusione, allo stato della legislazione vigente, non si ritiene che l'istanza di liquidazione

avanzata dall'a[REDACTED] possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di liquidazione avanzata dall'[REDACTED] ps.

Roma, 11 GEN. 2018.

Il Presidente

dott. Francesco Monastero

RIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

UFFICIO DI PRIMA CAMERA

Vice G. Cesarelli

11 GEN. 2018

Depositato il [REDACTED]

Funzionario Giudiziario
dott. [REDACTED]